



## TRIBUNALE DI RIMINI

### SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dr Francesca Miconi	Presidente
Dr Maura Mancini	Giudice
Dr Silvia Rossi	Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo con riserva nr. 31 /2024 proposto da

### **EDIL SA.RA.NA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Preliminarmente riscontrato:

- che la società istante EDIL SA.RA.NA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ha depositato in data 18-3-2024 domanda ai sensi dell'art 44 CCI, con richiesta di misure protettive ex art 54 CCI, in vista del deposito di una domanda di concordato o di Accordo di ristrutturazione dei debiti o di Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologa, con la documentazione prescritta dell'art 39 CCI
- che il Tribunale, dopo aver richiesto plurime integrazioni documentali, ha concesso alla società il termine richiesto ed ha nominato il Commissario Giudiziale;
- che il GD ha confermato le misure protettive con decreto in data 11.4.2024 per 80 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel RR11;
- che il Commissario Giudiziale con relazione del 23-4-2024 ha segnalato i sia la inattività del debitore rispetto alla predisposizione di una soluzione efficace della crisi ( è incompleta la produzione documentale e l'imprenditore, nonostante un rinvio appositamente concesso, non si presenta alla convocazione del Commissario Giudiziale, non riscontrando le sue richieste informative e documentali, anche relative ai professionisti incaricati di predisporre proposta e piano ) , sia la violazione dell'obbligo di versare la somma per le spese della procedura;
- Che la parte debitrice è comparsa all'udienza fissata ai sensi dell'art 44 CC, ed ha confermato di non avere alcuna disponibilità di somme per versare il fondo spese per la procedura, di non aver nominato alcun attestatore e di non avere , al momento, neppure la disponibilità di tutta la necessaria documentazione contabile per ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

Ritenuto che ricorrano le condizioni per la revoca del termine a suo tempo concesso, poiché la società debitrice non ha versato nel termine perentorio – non prorogabile – la somma per le spese della procedura ; non ha inoltre adempiuto agli obblighi informativi, non avendo prodotto le indispensabili scritture contabili ( di cui ha dichiarato di non avere la disponibilità ) e non avendo fornito informazioni al Commissario giudiziale ; la debitrice , invero, ha ammesso di non avere attuali prospettive di realizzazione di attività da distribuire fra i creditori, non avendo al momento neppure la possibilità di ricostruire con precisione la situazione contabile , e non avendo ancora individuato un professionista attestatore né avendo formulato una ipotesi di soluzione della crisi;

preso atto che non sono state proposte istanze di apertura della Liquidazione Giudiziale

ritenuto di dover trasmettere al Pubblico Ministero il presente provvedimento, come segnalazione dello stato di insolvenza della società debitrice ai sensi dell'art 38 c 2 CCI;

ritenuto di dover revocare le misure protettive a suo tempo confermate, che non soddisfano le esigenze di protezione delle trattative

Visti gli artt. 44 e 55 CCI

P.Q.M.

1 - revoca la concessione del termine per la proposizione di uno strumento di regolazione della crisi;

2 - revoca le misure protettive.

3 – dispone la segnalazione al PM dell'insolvenza della società debitrice.

Si comunichi alle parti ed al PM.

Rimini, lì 02/05/2024

IL PRESIDENTE

Dott. Francesca Miconi